

Quesito 1

In merito alla relazione dell'offerta Tecnica di cui al punto 17 (I) del disciplinare di gara, si richiede se sia ammessa una impaginazione in A4 orizzontale con tre colonne anziché 1. Rispettando sempre il corpo carattere "Arial 11", un numero di righe non superiore a 40 per scheda ed i margini previsti al medesimo articolo del disciplinare.

Risposta

Si conferma sull'argomento quanto specificato nel Disciplinare di Gara e nella risposta al quesito n. 5 in data 4/4/2016 (A4 verticale o A3 orizzontale equivalente a due facciate). Non sono consentite impostazioni di pagina differenti.

Quesito 2

A pag. 16 di 32 del Disciplinare di Gara – Capitolo 17 - Offerta Tecnica, al punto (I) si fa riferimento ad "una relazione tecnica illustrativa e metodologica [...]", la quale dovrà essere costituita da schede in formato A4 in numero massimo di trenta facciate... Al contempo alle pagine 21 e 22 del Disciplinare di Gara – Capitolo 19 – Criteri per l'aggiudicazione, viene associata una relazione metodologica illustrativa per ogni criterio A.1, A.2, A.3, A.4, A.5.

Si chiede pertanto di chiarire se l'Offerta Tecnica – elaborato descritto al punto (I) - è composta da un'unica relazione metodologica illustrativa, di 30 facciate A4, contenente tutti i criteri succitati

Risposta

La relazione metodologica richiesta per l'offerta tecnica è unica. Nell'ambito di questa dovranno essere descritte le modalità di svolgimento del servizio con riferimento ai criteri evidenziati nel paragrafo 19 del Disciplinare.

Quesito 3

A pag. 18 di 32 del Disciplinare di Gara – Capitolo 17 – Offerta Tecnica viene specificato che "...In caso di costituendo o costituito raggruppamento temporaneo, la relazione di cui al punto 17 (I), dovrà indicare la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito raggruppamento delle competenze professionali, nonché indicare, in modo chiaro e preciso, la tipologia delle prestazioni che saranno svolte, in caso di affidamento dell'incarico, da ciascun componente il raggruppamento. Le dichiarazioni rese dai concorrenti nella redazione dell'offerta tecnica verranno recepite contrattualmente e, pertanto, assumeranno valore contrattuale a tutti gli effetti [...]".

Si chiede pertanto di chiarire se questa sezione è da considerarsi esclusa da computo delle 30 facciate.

Risposta

Tale sezione non è esclusa dal computo delle 30 facciate prescritte dal Disciplinare.

Quesito 4

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare che, **in caso di partecipazione alla gara in Costituendo Raggruppamento**, il Modello allegato al Disciplinare di gara "*Modello dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica*", possa essere presentato anche **singolarmente** da ciascuna Società/Professionista facente parte del Costituendo Raggruppamento. Nella dichiarazione di Impegno a costituirsi in Raggruppamento (a firma congiunta), verrà dichiarato che il Costituendo Raggruppamento possiede nel suo complesso i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Risposta

Sì, quanto rappresentato dal quesito è possibile, tenuto conto quanto meglio specificato a pg.10 del disciplinare di gara, dopo il punto d), relativamente al "possesso dei requisiti del

sottoparagrafo 11.2 lett. a)b)c) e d) che dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso....ecc...”

Quesito 5

Con riferimento alle prestazioni oggetto dell'affidamento, premesso che:

- nel DdG vengono specificate al Par. 6.1 le attività oggetto di affidamento costituenti nella Progettazione Preliminare della tratta principale compresa di esecuzione di sondaggi ed indagini, nonché nella redazione degli Studi di Fattibilità delle tratte in prolungamento;
- nel DdG vengono specificate al Par. 6.3 le attività oggetto di affidamento opzionale costituenti nella successiva Progettazione Preliminare delle tratte in prolungamento di cui sopra;
- nel DdG viene specificata al Par. 6.4 la facoltà di affidare i successivi livelli di progettazione...al soggetto resosi affidatario dell'incarico in oggetto, alle medesime condizioni previste dal bando di gara e dal disciplinare;
- nel Capitolato Tecnico Prestazionale vengono meglio specificate le attività ricadenti nel precedente Par. 6.1 del DdG (ovvero la Progettazione Preliminare e gli Studi di Fattibilità)

considerato che:

- le attività relative ai successivi livelli di progettazione di cui al Par. 6.4 del DdG non sono menzionate nel Capitolato Tecnico né nello Schema di Contratto;

si chiede di conoscere per tali livelli di progettazione successiva:

1. le specifiche tecniche relative alle attività progettuali che verranno eventualmente appaltate con un livello descrittivo di dettaglio analogo a quanto riportato per le prestazioni oggetto di affidamento;
2. le specifiche condizioni contrattuali che saranno oggetto dell'affidamento anche ai fini delle determinazioni economiche;

si richiede altresì se saranno da includersi gli ulteriori servizi di ingegneria connessi alla Direzione dell'esecuzione dei Lavori a norma del DM 143 del 31 ottobre 2013.

Risposta

La Stazione Appaltante si riserva di affidare attività relative agli ulteriori livelli di progettazione, ma le specifiche tecniche saranno oggetto di successive determinazioni. Non sono previsti ulteriori affidamenti relativi alla Direzione Lavori.

Quesito 6

Premesso che:

All'art. 5 dello schema di contratto è riportato che:

“[...] è fatto obbligo ed onere per l'Affidatario quanto segue:

- *di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l'espletamento dell'incarico;*

[...]”

e che all'art. 8 del medesimo schema di contratto è riportato che:

“[...] Considerato che la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto è garantita da contributo statale ai sensi del combinato disposto di cui alle Leggi n. 164/2014 e n. 208/2015, i succitati pagamenti sono condizionati alla concreta erogazione di tale contributo. Pertanto, i termini suindicati sono da ritenersi sospesi dalla data della richiesta di erogazione, effettuata dalla Città di Torino e fino alla ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria Comunale. [...]”

Si chiedono chiarimenti in merito a tale comma ovvero di specificare i termini temporali che in mancanza della “concreta erogazione di tale contributo” intercorrono per il pagamento delle prestazioni svolte.

Ciò unicamente allo scopo di poter inquadrare e circoscrivere le condizioni contrattuali alla base delle attività di elaborazione della offerta.

Risposta

Nello schema di contratto sono riportate le modalità di erogazione dei corrispettivi.

Quesito 7

In riferimento a quanto in oggetto, si chiede se, in caso di aggiudicazione, viene richiesta dalla stazione appaltante la copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 163/2006.

Risposta

Trattandosi di progettazione preliminare non è richiesta.

Quesito 8

Premesso che

- il Disciplinare indica i soggetti ammessi, cioè i soggetti di cui all'art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del Codice degli Appalti ai quali, in merito al possesso dei requisiti, si applica l'art 261 comma 7 del DL 207 /2010 (*....mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti*)
- La risposta al quesito 14 del 4/4 apre alla partecipazione in ATI dei soggetti art. 34 Dlgs 163/06 (rif. specialisti analisi economico –finanziaria) ai quali in merito al possesso dei requisiti, si applica l'art 92 del 207/010 (*i requisiti....essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione ...*)
- La risposta al quesito 12 del 8/4 chiarisce che la mandataria (soggetto art. 90 del codice) dovrà avere la percentuale maggiore di ogni mandate “tenuto conto dei limiti previsti dall'art 92 del DPR 207” (limiti per soggetti art. 34 del codice)

E' quindi ammissibile per questa S.A. un ATI composta da soggetti ex art. 90 ed art 34 del codice appalti, per i quali però sono valide regole differenti per il calcolo del possesso dei requisiti minimi all'interno dell'ATI.

Si richiede quindi di chiarire quale sia la norma applicabile, in caso di **ATI ORIZZONTALE** (ove soggetti di cui all'art 34 del codice appalti, ancorché società di servizi e non imprese esecutrici di lavori) non possano suddividere le proprie attività secondo la classificazione delle opere e di cui al DM 143/2013)

Si richiede di indicare invece, in caso di **ATI VERTICALE, quali siano le prestazioni principali e quali le secondarie.**

Risposta

In merito a tali argomentazioni si richiamano i Pareri di Precontenzioso AVCP n. 115 del 06.06.2014, n. 121 del 06.06.2014, n. 122 del 06.06.2014, l'art. 261 del D.P.R. n.207/10, nonché la risposta al quesito n. 10 dell'8/4/2016.

Quesito 9

Con riferimento al contenuto dell'art. 11 del Disciplinare di gara ("Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazioni") che sembra consentire la partecipazione alla gara "**esclusivamente**" ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del D.lgs. n. 163/06, considerato inoltre quanto segue:

1. Che al QUESITO N.13, nella parte riferita alla esplicitazione dei professionisti afferenti ai settori specialistici che devono far parte del gruppo di progettazione, è stato risposto che la figura dell'"**Esperto in analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell'infrastruttura nonché in tecniche di procurement e finanziamento**", nonostante questa non sia una figura professionale compresa "ex lege" nella previsione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura normati dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010, tale professionista dovrà necessariamente essere incluso quale componente del gruppo di lavoro indicato all'articolo 12 del Disciplinare per cui dovrà anche essere inclusa nel raggruppamento temporaneo di professionisti;

2. Che al QUESITO N.14, nella parte riferita alla esplicitazione dei professionisti afferenti ai settori specialistici che devono far parte del gruppo di progettazione, è stato risposto che la figura dell'"**Esperto in analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell'infrastruttura nonché in tecniche di procurement e finanziamento**", nonostante questa non sia una figura che rientra ex lege tra gli operatori di cui al succitato articolo 90, è stato risposto che è comunque ammessa la possibilità che anche i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 163/06 (tra i quali la legge prevede anche gli operatori economici nella forma di società di capitali), possano essere ammessi alla procedura di gara, purché nel gruppo siano incluse tutte le figure prescritte dal paragrafo 12 del Disciplinare;

3. Atteso che la normativa vigente in materia di RTI di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, espressamente richiamata dagli atti di gara, prevede al proprio comma 2 che "*Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; **le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.***"

4. Preso atto che gli atti di gara non indicano con chiarezza quale sia la prestazione principale e quale quella secondaria con particolare riferimento sia alle quote minime di partecipazione ad un RTI di natura verticale o misto sia alla coincidenza o meno delle prestazioni svolte dall'Impresa mandataria e dalla/e Impresa/e mandanti;

tutto ciò premesso

si richiede se è ammissibile o meno la presentazione di un'offerta da parte di un costituendo RTI verticale o misto dove le prestazioni presunte principali - in quanto previste ex lege quali attività erogabili esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del D.lgs. n. 163/06 - siano svolte in qualità di Impresa mandataria (con quote maggioritarie del RTI) da parte dei professionisti afferenti ai settori specialistici facenti parte del gruppo di progettazione così come prescritto dal paragrafo 12 del Disciplinare mentre le prestazioni assunte come "secondarie", a causa del fatto che non sono ex lege previste tra quelle erogabili esclusivamente da parte dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del D.lgs. n. 163/06, possano essere svolte da un "operatore economico cui all'art. 34 del D.lgs. n. 163/06" quindi da una società di capitali operante sul mercato dei servizi di analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell'infrastruttura nonché in tecniche di procurement e finanziamento, in qualità di impresa mandante di un RTI verticale o misto per una quota del RTI minoritaria.

Si chiede inoltre se tale ipotesi di presentazione di una offerta in RTI verticale o misto con la presenza di un "operatore economico cui all'art. 34 del D.lgs. n. 163/06" quindi da una società di capitali operante sul mercato dei servizi di analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell'infrastruttura nonché in tecniche di procurement e finanziamento, quale impresa mandante di un RTI verticale o misto per una quota del RTI minoritaria, possa essere considerata alternativa alla necessaria presenza all'interno del gruppo di progettazione di una

“persona fisica” quale “Esperto in analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell’infrastruttura nonché in tecniche di procurement e finanziamento”.

Risposta

In merito alle argomentazione della prima parte del quesito si richiama il Parere di Precontenzioso AVCP n. 122 del 06.06.2014 e l’art. 261 del D.P.R. n.207/10.

La presenza di una “mandante” esperta in analisi di sostenibilità economica finanziaria come rappresentata nel quesito non è da considerarsi alternativa a quanto richiesto al paragrafo 12 del disciplinare di gara laddove viene espressamente richiesta la presenza obbligatoria di un esperto in tali ambiti.